



# **COMUNE DI GRUARO**

Città Metropolitana di Venezia

---

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **IMU**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.07.2020

## INDICE

<a href="#">Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.</a>	2
<a href="#">Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO.</a>	2
<a href="#">Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.</a>	2
<a href="#">Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO.</a>	2
<a href="#">Art. 5 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI.</a>	3
<a href="#">Art. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE.</a>	3
<a href="#">Art. 7 - BASE IMPONIBILE.</a>	4
<a href="#">Art. 8 - VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI.</a>	5
<a href="#">Art. 9 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.</a>	5
<a href="#">Art. 10 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA.</a>	6
<a href="#">Art. 11 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.</a>	6
<a href="#">Art. 12 - IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO.</a>	7
<a href="#">Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.</a>	8
<a href="#">Art. 14 - DICHIARAZIONE.</a>	8
<a href="#">Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</a>	8
<a href="#">Art. 16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.</a>	8
<a href="#">Art. 17 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI.</a>	9
<a href="#">Art. 18 - SANZIONI</a>	10
<a href="#">Art. 19 - INTERESSI.</a>	10
<a href="#">Art. 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.</a>	10
<a href="#">Art. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA.</a>	10
<a href="#">Art. 22 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.</a>	11
<a href="#">Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE, NORME DI RINVIO E FINALI.</a>	11

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 1, commi 738 e ss della L. 27/12/2019 n. 160.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, oltre alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie del Comune di Gruaro.

### **Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO.**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Gruaro per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui l'imposta si riferisce.
4. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

### **Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160 e all'art. 6 del presente regolamento, non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

### **Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO.**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi sede legale o amministrativa o non vi esercita attività.
2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005), nonché per gli immobili del condominio, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
4. Per le parti comuni dell'edificio indicate dall'art. 1117, numero 2) del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il

condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

5. Nel caso di concessione di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
6. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
7. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
8. Per i beni compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **Art. 5 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI.**

1. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alla possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
  - c) sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
  - d) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### **Art. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE.**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Sono altresì considerate abitazioni principali:
  - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **Art. 7 - BASE IMPONIBILE.**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23/12/1996 n. 662 i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 8 - VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI.**

1. Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si fa luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.

#### **Art. 9 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
  - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato. L'inabitabilità o inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma solo con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, inoltre l'inabitabilità o l'inagibilità può essere dichiarata se vengono accertate le seguenti condizioni:
    - gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai), ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
    - gravi carenze igienico sanitarie (assenza di servizi igienici e di acqua potabile). Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,

Per beneficiare della riduzione l'unità immobiliare non deve, comunque, essere utilizzata.

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Le riduzioni di cui ai commi a), b) e c) del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

#### **Art. 10 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA.**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
2. Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601;
  - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
  - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati agli art. 13,14,15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - f) I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012 n. 200.

#### **Art. 11 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
4. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali o eventi atmosferici o situazioni particolari che rendano difficile o impossibile l'adempimento tributario. Il differimento può essere previsto anche solo per alcune categorie di contribuenti. In caso di provvedimento non riguardante la generalità dei contribuenti, la Giunta comunale può introdurre, a carico dei soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza.
6. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
7. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
8. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g) dell'art. 1 della Legge 160/2019 è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima a conguaglio dell'imposta successivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
9. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota, stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell'art. 1 della Legge 160/2019, è ridotta al 75 per cento.
10. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1 della Legge 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

#### **Art. 12 - IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO.**

1. L'imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Tale limite non si applica nelle ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi degli artt. 13,16 e 17 del Decreto Legislativo 1997 n. 472.
2. Il limite minimo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, per l'emissione di atti impositivi e per la riscossione coattiva è pari ad euro 10,00.
3. Non si fa luogo al rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore ad euro 10,00.

#### **Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.**

1. Le aliquote dell'imposta sono approvate dal Consiglio comunale con deliberazione adottata nei



termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che il sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote entro il 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

2. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti l'anno precedente.

#### **Art. 14 - DICHIARAZIONE.**

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g) dell'art. 1 della Legge 160/2019, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imu e del Tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

#### **Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.**

1. Con Deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

#### **Art. 16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 164 della Legge. 27/12/2006 n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre al citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi a indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma n. 167 della Legge 27/12/2006 n. 296, l'imposta per la quale il comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di Imu. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito

tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

#### **Art. 17 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI.**

1. Il comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi ed effettua le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o altri enti di gestione dei servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili ai tributi, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il comune ha facoltà di avvalersi: degli accertatori di cui ai commi 179-182 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n.296, ove nominati; del proprio personale dipendente; di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni;
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/ agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aeree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di deposito di avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Sull'attività di controllo e accertamento è riconosciuto l'incentivo per il potenziamento delle risorse strumentali e per il trattamento economico accessorio del personale impiegato, così come disposto dalla Legge 145/2018 e definito con apposito regolamento approvato dalla

Giunta comunale.

### **Art. 18 - SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18/12/1997 n.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti del ricorso sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

### **Art. 19 - INTERESSI.**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

### **Art. 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica all'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal Decreto Legislativo 19/06/1997 n.218.

### **Art. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA.**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
  - Ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
  - Al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della L. 160/2019.

### **Art. 22 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.**

1. Su specifica e motivata richiesta del contribuente possono essere concesse dilazioni di pagamento previa valutazione dello stato di difficoltà economica o in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, dichiarata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a 100,00 euro.
3. Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro.
4. Può essere concessa dilazione secondo i seguenti criteri:
  - Fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
  - Da euro 3.001,00 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;

- Oltre euro 6.000,00 massimo 72 rate mensili.
- 5. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 10.000,00, anche a seguito di accertamento con adesione, va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 6. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
- 7. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e per l'importo ancora dovuto si avvieranno i procedimenti di riscossione coattiva.

#### **Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE, NORME DI RINVIO E FINALI.**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1 comma 739 della legge 160/2019 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di Imu, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.